

COMUNE DI LIVORNO

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN
HOUSE

del servizio di interesse economico generale di livello locale di gestione dei servizi cimiteriali - plessi “La Cigna” ed “Antignano” (CPV 98371110 – 8 – CIG B47A6D5D80).

In Livorno, con la presente scrittura privata in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Livorno – c.f. 00104330493 – con sede in Livorno, Piazza del Municipio, 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, e dell'art. 49 dello Statuto Comunale, dalla Dirigente del Settore Anagrafe, Demografici e Servizi Cimiteriali e Responsabile Unica del Progetto Dott.ssa Barbara Cacelli, nata Pontedera (PI) l'11 Maggio 1971 e domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n° 145 del 30 Ottobre 2024 e della propria determinazione n° 10223 del 30 Novembre 2024

E

la società *in house* “A.AM.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio – Società per Azioni”, con sede legale posta in Livorno, Via Dell’Artigianato n° 39B, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno 01168310496, legalmente rappresentata dall’Amministratore Unico Aldo Iacomelli, nato a Livorno il 17 Giugno 1965 e domiciliato per la carica ove sopra.

Premesso che:

- in considerazione dell'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del 26 Febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, la società “A.A.M.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio – Società per Azioni” può dirsi *in house* in quanto:

1. è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte del Comune di Livorno;
2. la totalità delle attività sono effettuate nello svolgimento di compiti ad essa affidati dal Comune di Livorno (e dagli altri enti pubblici soci);
3. nel capitale sociale non vi è alcuna partecipazione di capitali privati (essendo totalmente partecipata da altra società con capitale totalmente pubblico);

- l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 ammette l'affidamento diretto *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale, come quello di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 201/2022;

- con determinazione n° 8431/2024 (rettificata dalla determinazione n° 8452/2024) della Dirigente del Settore Anagrafe, Demografici e Servizi Cimiteriali e Responsabile Unica del Progetto Dott.ssa Barbara Cacelli:

1. si è dato conto dei positivi esiti dell'istruttoria circa la verifica dei requisiti di legittimità richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria sull'affidamento *in house* del servizio di che trattasi;
2. è stata approvata la relazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. 201/2022;

- “A.A.M.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio – Società per Azioni” era già stata affidataria *in house* del pubblico servizio cimiteriale con

contratto stipulato il 29 Giugno 2020, rep. 60497, di durata quinquennale e, quindi (a seguito di proroghe), sino al 31 Dicembre 2024, salvo il minor tempo necessario alla conclusione, nelle more, di una nuova procedura di affidamento;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 145 del 30 Ottobre 2024 è stata approvata, sulla base di quanto precedentemente detto, la scelta di ricorrere nuovamente all'affidamento *in house* ad “A.A.M.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio – Società per Azioni” del servizio di che trattasi, alle condizioni indicate all'interno dello schema di convenzione alla stessa allegato, per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di perfezionamento della procedura, per l'importo, complessivamente stimato per tutta la durata della convenzione, di €5.197.170,81 (euro cinquemilionicentonovantasettemilacentosettanta/81), oltre I.V.A. (di cui €120.000,00 – euro centoventimila/00, oltre I.V.A., per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- con determinazione n° 10223 del 30 Novembre 2024 della Dirigente del Settore Anagrafe, Demografici e Servizi Cimiteriali e Responsabile Unica del Progetto Dott.ssa Barbara Cacelli è stato affidato *in house* ad “A.A.M.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio – Società per Azioni” il servizio di interesse economico generale di livello locale di gestione dei servizi cimiteriali - plessi “La Cigna” ed “Antignano”, alle condizioni indicate all'interno dello schema di convenzione allegato alla predetta delibera, per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal 1 Dicembre 2024 e, quindi, fino al 30 Novembre 2029, per l'importo, complessivamente stimato per tutta la durata del contratto, di €5.197.170,81 (euro

cinquemilionicentonovantasettemilacentosettanta/81), oltre I.V.A. (di cui €120.000,00 – euro centoventimila/00, oltre I.V.A., per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

FINALITÀ

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune di Livorno e la società “A.A.M.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio – Società per Azioni” relativi all'affidamento *in house* della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Livorno, plessi “La Cigna” ed “Antignano”, per come descritti nella “Relazione illustrativa della scelta delle modalità di gestione del servizio pubblico locale di gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Livorno” (allegata al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale).

Le attività di cui al presente contratto dovranno espressamente riferirsi e perseguire le finalità e gli obiettivi indicati dal:

- Testo Unico delle Leggi sanitarie (R.D. 27 Luglio 1934, n° 1265);
- vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali;
- Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n° 285/90) e ss. mm. ii.;
- Circolari del Ministero della Sanità n° 24/1993 e n° 10/1998;
- altre normative nazionali e regionali in materia.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Il Comune, come sopra rappresentato, affida alla società “A.AM.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio – Società per Azioni” che, come sopra rappresentata, accetta, lo svolgimento dei servizi cimiteriali del Comune di Livorno per l'importo, complessivamente stimato per tutta la durata del contratto, di €5.197.170,81 (euro cinquemilionicentonovantasettemilacentosettanta/81), oltre I.V.A. (di cui €120.000,00 – euro centoventimila/00, oltre I.V.A., per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto il documento “offerta economica”, corredato dal documento di dettaglio, presentato con firma digitale e per via telematica dall'affidatario.

L'oggetto di tali servizi è rappresentato dalle seguenti tipologie di prestazioni:

1. servizi tecnico gestionali;
2. operazioni cimiteriali;
3. servizio di front office;
4. servizio di custodia e sorveglianza durante l'orario di apertura;
5. gestione sala autoptica e locali obitoriali e operazioni di inserimento/estrazione delle salme in/dalle celle frigo;
6. servizi di gestione e manutenzione del verde;
7. servizi di manutenzione ordinaria a strutture, immobili e impianti;
8. interventi di manutenzione programmata su richiesta dell'Amministrazione;

9. servizi di pulizia di tutti gli ambienti all'aperto ed al chiuso;
10. raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali;
11. eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;
12. disinfestazione e servizi analoghi;
13. servizio di trasporto con bus navetta;
14. servizi informatici ed affini funzionali alla gestione.

Per le rispettive specifiche delle prestazioni sopra indicate e per le modalità di attuazione si rinvia all'“Allegato Tecnico”, che si allega al presente contratto rispettivamente sotto la lettera “B” per costituirne parte integrante e sostanziale.

In previsione delle attività future, si riporta il numero delle operazioni cimiteriali annue attese calcolate sulla base di quelle svolte, a pieno regime operativo, nell'ultimo quinquennio. L'eventuale diminuzione del numero delle operazioni indicate dovuto ad una riduzione delle necessità (per cause non imputabili all'affidatario) prevede la compensazione mediante intensificazione delle operazioni di pulizia, tenuta verde e manutenzione ordinaria (come indicato nel piano degli obiettivi annuali di cui all'art. 19).

CIMITERO COMUNALE DELLA CIGNA detto “DEI LUPI”

Numero operazioni annue attese:

- Inumazioni: 280
- Esumazioni ordinarie (dopo 10 anni dall'inumazione): 350
- Esumazioni straordinarie (prima di 10 anni dall'inumazione): 5
- Tumulazioni salme: 300
- Tumulazioni resti /ceneri in ossario o loculo: 700
- Estumulazioni ordinarie (dopo 20 anni dalla tumulazione): 380

- Estumulazioni straordinarie (prima di 20 anni dalla tumulazione): 50
- Estumulazioni resti mortali ceneri da loculo o ossario: 150
- Traslazioni: 20
- Dispersioni ceneri giardino del ricordo e cinerario comune: 50
- Avvio a cremazione resti e salme (trasporto sepoltura-crematorio): 200
- Deposizione resti in ossario comune: 200

CIMITERO DI ANTIGNANO

Numero operazioni annue attese:

- Inumazioni: 12
- Esumazioni ordinarie (dopo 10 anni dall'inumazione): 15
- Tumulazioni: 15
- Estumulazioni ordinarie (dopo 20 anni dalla tumulazione): 15
- Deposizioni resti / ceneri: 20

ARTICOLO 3

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il contratto avrà durata di 5 (cinque) anni decorrenti dal 1 Dicembre 2024 e, quindi, con scadenza per il 30 Novembre 2029.

Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo affidatario del servizio. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previsti.

L'affidatario, a fine contratto o in caso di risoluzione, è altresì tenuto a far subentrare gradualmente il nuovo operatore economico nel servizio, nel termine massimo di 30 giorni, per salvaguardare la continuità dei servizi

cimiteriali, regolando i relativi oneri con l'operatore economico subentrante. La collaborazione nella fase di subentro tra l'affidatario ed il nuovo gestore costituiscono obbligazione contrattuale.

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE DELLE SEDI DI SERVIZIO

Il Cimitero “La Cigna” (detto anche “I Lupi”) è sito nella periferia nord del Comune di Livorno, in Via Don Aldo Mei n° 1.

Il Cimitero di Antignano è posto nelle immediate vicinanze della frazione di Antignano, a sud di Livorno, in Via del Litorale.

In merito alle due strutture si allegano, sotto la lettera “C” ed in un unico documento (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto):

- la cartografia;
- le certificazioni e le omologazioni degli impianti e delle attrezzature;
- l'elenco degli appalti/affidamenti che insistono sui cimiteri con l'indicazione degli affidatari;
- l'elenco dei beni mobili e dei mezzi operativi.

ARTICOLO 5

COMPITI ED ONERI DEL COMUNE DI LIVORNO

Il Comune di Livorno collabora con l'“A.A.M.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio – Società per Azioni” per realizzare le migliori condizioni di svolgimento del servizio; mette a sua disposizione i locali necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto ed i beni mobili e le attrezzature utili per il servizio e già in dotazione del servizio cimiteriale, con le modalità stabilite dal successivo articolo 13.

Il Comune dota gli uffici a disposizione dell'“A.A.M.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio – Società per Azioni” di un collegamento telefonico interno per i contatti con il Comune, fermo restando che l'affidatario deve operare autonomamente con una propria linea esterna per i contatti con l'utenza connessi alla gestione del front office.

Sono di competenza del Comune, in quanto non trasferibili per legge:

- la responsabilità dei registri di polizia mortuaria ed ogni altra attività di polizia in senso stretto;
- la ricezione delle denunce di morte;
- l'autorizzazione ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla cremazione, al disseppellimento;
- la programmazione periodica di esumazioni ed estumulazioni in coordinamento con l'affidatario;
- il rilascio del passaporto mortuario;
- la competenza istituzionale nei rapporti coi soggetti di controllo esterni con possibilità di rivalsa nel caso di accertata inadempienza da parte dell'affidatario;
- la determinazione dei canoni di concessione di loculi e ossari;
- la gestione dei contratti di concessione di loculi e ossari;
- la riscossione dei canoni di concessione, salvo i rapporti con l'utenza ai fini della scelta della sepoltura e la predisposizione della prenotazione della stessa;
- la verifica periodica sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate;
- le spese per canoni, imposte e tasse gravanti sulla struttura, in

relazione all'esercizio della stessa, ad esclusione delle eventuali spese previste al successivo articolo 6. Per quanto attiene, in particolare, alla T.A.R.I., visto l'art. 7 del vigente "Regolamento per l'Applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)" e considerato che i servizi cimiteriali rappresentano un servizio pubblico essenziale, si ritiene applicabile l'esenzione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI DELL'AFFIDATARIO

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno svolgersi nell'ambito dell'autonomia imprenditoriale e nel rispetto dei programmi di lavoro concordati con i competenti uffici comunali, delle legislazioni di settore presenti e future, di tutti i regolamenti e le disposizioni presenti e future approvate dal Comune di Livorno.

L'affidatario assume l'obbligo di:

- prestare i servizi oggetto del presente contratto secondo i livelli stabiliti nell'allegato "B" e nei documenti allegati e, in particolare, si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti per tutti i servizi affidati, pena l'applicazione delle penali stabilite nel presente documento;
- svolgere tutte le attività oggetto del contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa di riferimento;
- segnalare all'Amministrazione comunale tutte le eventuali problematiche che possano influire sul corretto svolgimento del servizio indicando le accortezze seguite anche in caso di fatti o situazioni di fatto indipendenti dalla volontà dell'affidatario;

- garantire l'esecuzione dei servizi rispettando gli orari fissati e senza causare ritardi o contrattempi al regolare e puntuale svolgimento delle cerimonie funebri e di tutte le altre attività relative all'esecuzione del contratto;
- nominare un Responsabile del Servizio, che, sulla base delle indicazioni dell'affidatario, si rapporterà direttamente con l'Amministrazione Comunale tramite i suoi responsabili per ogni fatto attinente al regolare svolgimento del servizio;
- prestare e mantenere tutte le garanzie e le polizze Assicurative richieste;
- prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dall'Ente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- provvedere a che siano attuate e rispettate le prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I.;
- garantire, per quanto di competenza, il rispetto della Legge sulla Privacy;
- garantire, per quanto di competenza, il rispetto della normativa antifumo;
- provvedere alle utenze di energia elettrica, acqua e gas relative ai servizi cimiteriali;

- provvedere alla pulizia e alle opere di manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature affidate e del verde, necessarie per un ottimale espletamento del servizio;
- provvedere alla realizzazione degli investimenti del valore di €121.725,00 (euro centoventunomilasettecentoventicinque/00) di cui all'allegato “D” “Elenco degli Investimenti”, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dotarsi, a proprie spese, di una specifica linea telefonica da utilizzare per tutte le utenze esterne relative alla gestione del servizio;
- garantire una segreteria organizzativa idonea e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività.

Oltre ai servizi già indicati, è a carico dell'affidatario quanto segue:

1. fornitura e posa in opera di attrezzature e materiali vari quali: cemento, mattoni, lastre, sigillante per le operazioni di tumulazione e terra per ripianamento delle sepolture in campo di inumazione in caso di sprofondamento dovuto all'assestamento del terreno;
2. posa in opera dei marmi per completamento pareti marmoree nei limiti stabiliti dall'allegato “B”;
3. dotazione di attrezzature e mezzi ulteriori rispetto a quelli messi a disposizione in comodato dall'Ente e che si rendano necessari anche in caso di “fermo-manutenzione” dei mezzi esistenti, tutti in perfetta regola con le normative vigenti, anche in materia di sicurezza.

Restano a carico dell'affidatario anche le spese relative all'eventuale sostituzione, manutenzione e rinnovo delle attrezzature e del materiale

affidato in comodato dall'Ente.

Il livello qualitativo dei beni dati in consegna dal Comune e di quelli acquistati dall'affidatario deve essere sempre garantito anche quando si procederà alla sostituzione di quelli usurati. Pertanto, i requisiti tecnici dovranno corrispondere o migliorare quelli precedentemente esistenti. Il Comune si riserva in ogni momento di controllarne l'effettivo stato, nonché la relativa documentazione (certificazioni e/o registro manutenzione attrezzature).

Al termine del periodo contrattuale:

- tutti i complementi di arredo, il materiale di consumo e le attrezzature di consumo acquistati dall'affidatario saranno ceduti al Comune ai prezzi di mercato;
- tutti i beni durevoli ammortizzabili saranno ceduti al Comune o al soggetto subentrante, dietro il pagamento di un corrispettivo pari al valore residuo di ammortamento degli stessi come risultante dall'ultimo bilancio approvato e riproporzionato alla data di cessazione del contratto. È, inoltre, a carico dell'affidatario l'approvvigionamento ed il ricambio di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento delle attività sopra descritte, quali (a titolo esemplificativo):
 1. tutti i materiali per l'igiene e la pulizia, quali carta-igienica, carta mani, sacchi immondizia, saponi, porta-saponi, detergenti, disinfettanti, tutto il monouso in genere occorrente per il servizio di pulizia degli ambienti;
 2. dotazione di carrelli ed attrezzatura necessaria per lo

svolgimento del servizio di pulizie;

3. materiali occorrenti per la conservazione, la custodia e la movimentazione dei beni di consumo, attrezzature e mobilio vario assegnato in uso;

4. materiali di cancelleria e di ufficio ad uso dell'affidatario, necessari per il funzionamento delle attività previste nel presente affidamento;

5. materiale per il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature d'ufficio (fotocopiatrice, PC, stampanti e simili) e relativo software.

Sono, infine, a carico dell'affidatario:

1. la tenuta della documentazione ambientale relativa ai rifiuti prodotti presso le strutture cimiteriali, con attribuzione del ruolo di “produttore/detentore” e assunzione delle relative responsabilità;
2. le spese per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, compresi quelli speciali, e tenuta dei relativi registri vidimati dagli organi competenti con assunzione delle relative responsabilità rispetto alla loro raccolta e consegna a ditte specializzate;
3. la tenuta dei registri di manutenzione delle attrezzature, con assunzione delle relative responsabilità;
4. le spese per le eventuali pratiche inerenti l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni, occupazioni temporanee e per allacciamenti provvisori di servizi con il relativo pagamento di contributi, tasse, canoni, consumi ed indennità, qualora si rendessero necessari per l'esecuzione degli interventi;

5. gli oneri per la presentazione e custodia di campioni, tracciamenti e picchettamenti, verifiche e misurazioni.

L'affidatario si impegna, altresì, a predisporre o aggiornare, ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81, il piano di evacuazione/emergenza, individuando i relativi referenti o responsabili e curandone lo stato attuativo.

L'affidatario mette a disposizione dell'Amministrazione Comunale le risorse umane, tecniche, organizzative e le conoscenze necessarie per erogare il servizio nei termini qualitativi e quantitativi richiesti; è obbligato ad osservare e far osservare ai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte, da parte dell'Amministrazione e garantisce la presenza del personale tecnico amministrativo operativo idoneo in relazione alle mansioni assegnate.

Non sono consentite prestazioni o attività nei confronti di soggetti privati all'interno delle strutture cimiteriali (manutenzione tombe, sostituzione di lapidi e simili) non espressamente previste nel presente contratto, posto che l'affidatario svolge funzioni pubblicistiche e che la sua remunerazione è garantita dal corrispettivo a carico del Comune.

ARTICOLO 7

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'affidatario nomina un Responsabile unico della gestione e del coordinamento operativo dei Cimiteri Comunali ("Responsabile del Servizio"), che seguirà realmente e con continuità il complessivo svolgimento del servizio e, in particolare, tutti gli aspetti che riguardano:

- la gestione delle attività dettagliate nel presente contratto e

all'allegato "B";

- l'organizzazione del personale alle dipendenze dell'affidatario;
- la cura a che tutti i dipendenti abbiano comportamenti adeguati alla particolare tipologia del servizio e dell'utenza;
- gli adempimenti connessi alle attività svolte sia di ordine formale che amministrativo;
- la comunicazione tempestiva alla Direzione Cimiteriale Comunale di tutte le difformità o gli inconvenienti verificatisi nell'esercizio delle attività di cui al presente contratto;
- la rendicontazione e archiviazione di tutto quello che riguarda gli adempimenti contrattuali, allo scopo di assicurare in ogni momento il controllo e la vigilanza sui servizi affidati da parte dell'Ente e/o di altri organi istituzionali e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla normativa e dal regolamento comunale.

Tale figura, sulla base delle indicazioni dell'affidatario, si rapporterà direttamente con l'Amministrazione Comunale, tramite i referenti di quest'ultima, e dovrà possedere:

- comprovata esperienza nella gestione del personale e nell'organizzazione del lavoro;
- le necessarie conoscenze della normativa di settore;
- le competenze tecniche inerenti i servizi e gli obblighi contrattuali di cui al presente contratto.

Il Responsabile del Servizio garantirà tale presidio, visto l'ampio orario di servizio, anche avvalendosi di specifici coordinatori, di cui almeno uno per l'attività di front-office ed uno per la gestione operativa.

Le contestazioni che l'Amministrazione riterrà di rivolgere all'affidatario potranno essere direttamente indirizzate al Responsabile del Servizio, che ne curerà la trasmissione al proprio referente nei modi e con le modalità previste dalle disposizioni di servizio dell'affidatario.

L'affidatario dovrà impegnarsi a rimuovere dall'incarico e a sostituire immediatamente il Responsabile del Servizio a seguito di formale e motivata richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale in caso di comprovato comportamento gravemente scorretto.

Ogni comunicazione fatta al Responsabile del Servizio verrà ad ogni effetto considerata fatta all'affidatario stesso.

ARTICOLO 8

PERSONALE

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto l'allegato "E", contenente il numero delle persone già impiegate nella conduzione del servizio, il relativo contratto di lavoro, il loro livello ed il loro inquadramento.

Al suddetto personale sarà applicato il Contratto Collettivo delle Imprese Pubbliche del Settore Funerario (siglato in data 7 Febbraio 2023).

Nello svolgimento dei servizi previsti dal presente contratto, l'affidatario organizza il personale e tutti gli altri fattori produttivi assumendone la piena responsabilità.

Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente dall'affidatario sono a carico dello stesso, che ne è il solo responsabile.

Nello svolgimento del servizio, l'affidatario si attiene all'osservanza delle

prescrizioni di seguito descritte:

1) prima dell'avvio del servizio, viene fornito alla Direzione Cimiteriale Comunale l'elenco nominativo degli operatori che l'affidatario impiegherà nei servizi relativi alle operazioni cimiteriali e di front office, specificando le qualifiche, i profili professionali, i titoli comprovanti il possesso dei requisiti professionali, culturali, di servizio (gli eventuali corsi di aggiornamento) e l'orario di servizio. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamento del personale ed in caso di sostituzioni. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche. Il personale di cui al suddetto elenco non potrà allontanarsi dal luogo di servizio (cimiteri "La Cigna" e/o di Antignano) durante l'orario di lavoro per nessuna ragione che non sia connessa con l'espletamento di commesse inerenti ai due Cimiteri Comunali di Livorno oggetto del presente affidamento;

2) per le attività oggetto del presente contratto e con riferimento alla vigente legislazione, l'affidatario garantisce l'assegnazione di personale idoneo alla mansione, professionalmente titolato, capace e fisicamente adeguato. Al fine di garantire migliore qualità dei servizi erogati dovrà essere utilizzato personale con rapporto di lavoro dipendente assicurandone la continuità nella presenza. Il personale impiegato nei servizi, anche in modo temporaneo, dovrà possedere idonea qualifica e profilo professionale, fermo restando che i profili professionali da assumere a riferimento sono quelli definiti dalla normativa nazionale e dai contratti di comparto. Si precisa che il personale addetto ai servizi cimiteriali, in entrambi i cimiteri, e quello degli addetti al front office dovrà corrispondere alle unità indicate nella tabella allegata sotto la lettera "E", in cui si

riportano dettagliatamente il numero di unità, il profilo, il servizio cui sono adibiti e l'orario di servizio settimanale. Tra gli operatori cimiteriali dovrà essere individuato almeno un caposquadra. Qualora si verifichi una riduzione del numero degli addetti derivante da cessazione del rapporto di lavoro (come nel caso di collocamento a riposo), il ripristino del numero delle unità in forza al servizio dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione anche in relazione all'andamento del servizio. Il servizio di front office, custodia e sorveglianza presso il cimitero della "Cigna" dovrà articolare la presenza del personale (in relazione anche alle diverse fasce di affluenza dell'utenza) in modo da assicurare la copertura di tutto l'orario di apertura e l'erogazione di un servizio di qualità al cittadino;

3) dovrà essere sempre garantito, attraverso il responsabile, il coordinamento di tutte le attività, comprese quelle eventualmente appaltate dall'affidatario, e l'espletamento delle stesse secondo criteri di efficacia, salvaguardando le esigenze e gli interessi dei visitatori della struttura;

4) nei casi di assenza a qualunque titolo del personale, l'affidatario è tenuto alla sostituzione dello stesso, a proprie spese, così da assicurare l'effettiva prestazione dei servizi e delle attività programmate e di tutti gli altri adempimenti previsti nel presente contratto. L'eventuale attivazione di ore di straordinario per lo svolgimento di detti servizi rimane a totale carico dell'affidatario;

5) per il controllo e la verifica della presenza in servizio del personale, l'affidatario installa un orologio segna presenze o altro sistema di rilevazione idoneo a rendicontare, se richiesto, le suddette presenze;

6) l'affidatario e tutto il personale impiegato saranno tenuti alla

osservanza delle norme di cui al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 285 del 10 Settembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni), alla normativa di settore e al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali vigente;

7) tutto il personale impiegato è tenuto alla riservatezza, al rispetto della normativa sulla privacy (nello specifico, al Regolamento U.E. 2016/679) ed a svolgere gli interventi con rispetto e cortesia, agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti. Nello svolgimento delle funzioni i lavoratori dovranno avere uno stile professionale costituito, tra l'altro, da abbigliamento adeguato a seconda del profilo di inquadramento e da tesserino visibile di riconoscimento (recante foto, nome e cognome e qualifica professionale);

8) l'affidatario si impegna a sostituire, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, gli operatori in caso di verificato e comprovato comportamento gravemente scorretto e/o reiterato e lesivo nei confronti dell'utenza nell'espletamento del servizio. È vietato e perseguito il comportamento di suggerimento o indicazione di ditte attive nel settore funerario e cimiteriale;

9) in alcun caso potrà instaurarsi rapporto di lavoro (autonomo o subordinato, a tempo determinato o indeterminato) tra l'Amministrazione Comunale ed il personale dell'affidatario impiegato nei servizi cimiteriali, sì che lo stesso, con il presente contratto, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata;

10) le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese

appaltatrici per le quali garante responsabile dell'applicazione delle disposizioni sarà l'affidatario.

ARTICOLO 9

SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO – PIANI DI EMERGENZA, EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO

L'affidatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, nello specifico, ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare e di segnalare agli Enti preposti di effettuare verifiche ispettive relativamente al rispetto della normativa.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa in materia.

L'affidatario è tenuto al rispetto delle norme previste dal Decreto del Ministero dell'Interno del 3 Settembre 2021. Qualora gli edifici rientrino nel patrimonio immobiliare del Comune di Livorno, saranno gli uffici preposti ad effettuare tutti gli interventi volti al rispetto della normativa menzionata e non spetterà all'affidatario.

L'affidatario è tenuto al rispetto del Decreto Ministeriale 2 Settembre 2021 in tema di formazione del personale individuato in qualità di addetto antincendio.

Le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente contratto sono ricomprese nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ricognitivo

e nel relativo verbale di aggiornamento del 12 Dicembre 2025, allegati del presente contratto, con la specificazione che per le attività di manutenzione ordinaria l'affidatario redigerà il Verbale di cooperazione e coordinamento secondo quanto previsto all'art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81.

Nei 60 (sessanta) giorni dall'inizio del servizio, l'affidatario ha fornito dimostrazione del possesso da parte dei lavoratori addetti al servizio antincendio dell'attestato di idoneità tecnica come previsto dalla normativa vigente. L'affidatario, altresì, garantisce sempre la presenza di un numero di soggetti minimo costituente la squadra di emergenza.

L'affidatario, con la firma del presente contratto, attesta:

1. di aver tenuto conto delle condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
2. di aver evidenziato gli oneri aziendali della sicurezza;
3. di aver presentato una dichiarazione nella quale ha dato atto di essere in regola con tutti gli adempimenti e la documentazione previsti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81. La citata dichiarazione, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ricognitivo e il relativo verbale di aggiornamento del 12 Dicembre 2025, redatti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81.

Per quant'altro concerne la disciplina della sicurezza si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81.

Nessun corrispettivo aggiuntivo sarà previsto da parte dell'Amministrazione per gli obblighi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Poiché il servizio attiene ad attività che impattano con utenze e situazioni di particolare delicatezza che esigono grande attenzione ai rapporti umani e richiedono, da parte di tutto il personale, compreso quello che opera per le manutenzioni, specifica professionalità e comportamento adeguato, è richiesta, a carico completo dell'affidatario, una specifica formazione del personale in materia di front office e relazioni con l'utenza.

L'affidatario si obbliga, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore di settore, all'aggiornamento e alla formazione del proprio personale con orario retribuito in misura adeguata.

L'Amministrazione Comunale potrà indicare annualmente l'ambito tematico dei corsi medesimi ovvero indicare gli obiettivi generali di aggiornamento e formazione.

Qualora l'Amministrazione Comunale richieda, nel rispetto dei limiti previsti dal citato Contratto Collettivo, iniziative di riqualificazione e di aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente contratto, l'affidatario è tenuto, secondo tempi e criteri da concordare con la stessa, ad assicurare la partecipazione degli operatori in orario extra servizio, comunque retribuito con oneri a carico del gestore, dandone informazione alla Direzione Cimiteriale Comunale.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'affidatario ha l'obbligo di:

1. mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
2. non divulgare tali dati in alcun modo e in qualsiasi forma;
3. non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali sub-appaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza agli obblighi di riservatezza il Comune di Livorno ha la facoltà di risolvere il presente contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

Il Comune di Livorno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), con riferimento a tutte le attività oggetto del presente atto, nomina, quale Responsabile del trattamento dei dati, l'affidatario, che, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente contratto accetta tale nomina.

L'impresa affidataria, come sopra rappresentata, si obbliga espressamente a trattare i dati personali secondo le istruzioni di cui all'allegato "F", documento che, parte integrante e sostanziale del presente contratto, dichiara di ben conoscere e firma in segno di piena accettazione.

ARTICOLO 12

CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivamente stimato, per l'intera durata del contratto, è pari ad €5.197.170,81 (euro cinquemilionicentonovantasettemilacentosettanta/81), oltre I.V.A. (di cui €120.000,00 – euro centoventimila/00, oltre I.V.A., per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un totale di €6.340.548,39 (euro seimilionitrecentoquarantamilacinquecentoquarantotto/39), così suddiviso:

- anno 2024: €83.333,34 (euro ottantatremilatrecentotrentatré/34), oltre I.V.A.;
- anno 2025 : €1.000.000,00 (euro unmilione/00), oltre I.V.A.;
- anno 2026: €1.020.000,00 (euro unmilioneventi/00), oltre I.V.A.;
- anno 2027: €1.040.400,00 (euro unmilionequarantamilaquattrocento/00), oltre I.V.A.;
- anno 2028: €1.060.060,13 (euro unmilionesessantamilasessanta/13), oltre I.V.A.;
- anno 2029: €991.983,60 (euro novecentonovantunomilanovecentottantatré/60), oltre I.V.A..

La spesa necessaria per lo svolgimento del servizio è finanziata nei modi indicati dalla determinazione della Dirigente del Settore Anagrafe, Demografici e Servizi Cimiteriali e Responsabile Unica del Progetto

Dott.ssa Barbara Cacelli n° 10223 del 30 Novembre 2024.

Le parti concordano che i corrispettivi del servizio successivi al primo anno, poiché alla stesura del presente atto risultano rivalutati al tasso di inflazione presunto del 2% annuo, saranno oggetto di conguaglio successivo in relazione all'effettiva determinazione del tasso di inflazione dell'anno corrispondente.

Il corrispettivo del servizio sarà riconosciuto parte “a corpo” e parte “a misura”:

- a corpo: gestione dei servizi cimiteriali e servizi connessi; manutenzione delle attrezzature, dei mezzi e dei locali dati in uso; piccole manutenzioni e controlli manutentivi come meglio e dettagliatamente specificati nel presente contratto e nell'allegato “B” sotto il tipo “A” del capo sui “Servizi di Manutenzione”. Per tali attività è previsto lo stanziamento di €4.872.252,81 (euro quattromilionitotocetantaduemileduecentocinquantadue/81), oltre I.V.A., di cui €120.000,00 (euro centoventimila/00), oltre I.V.A., per oneri relativi alla sicurezza;

- a misura: manutenzioni ordinarie, come meglio e dettagliatamente specificate nel presente contratto e nell'allegato “B” sotto il tipo “B” del capo sui “Servizi di Manutenzione”; tali manutenzioni dovranno essere concordate annualmente con gli uffici cimiteriali ed i tecnici comunali, che dovranno approvarne preventivamente il computo metrico, la congruità dei costi e valutarne la corretta esecuzione ai fini della successiva liquidazione. Per tali attività è previsto lo stanziamento di €204.918,00 (euro duecentoquattromilanovecentodiciotto/00), oltre I.V.A..

Il corrispettivo come sopra determinato è comprensivo di tutti i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, ivi inclusi quelli relativi all'organizzazione, al coordinamento e alla verifica delle attività, alle forniture, agli acquisti, ai mezzi e ai materiali impiegati per l'espletamento del servizio, nonché agli adempimenti in tema di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81.

L'erogazione del corrispettivo:

1. per quanto riguarda la parte a corpo, avverrà dietro presentazione di fatture mensili posticipate pari ad 1/12 (un dodicesimo) del prezzo complessivo annuale;
2. per quanto riguarda la parte a misura, avverrà a seguito della presentazione delle fatture in esito alla rendicontazione e certificazione della regolare esecuzione degli interventi effettuati. Dette fatture dovranno contenere espressamente le indicazioni che consentano all'Amministrazione di verificare i prezzi applicati.

Su richiesta dell'Amministrazione dovranno essere presentate tutte le informazioni utili per verificare che nell'organizzazione del servizio sia stato rispettato il presente contratto (nello specifico potrà essere richiesto di allegare alla fattura il prospetto riepilogativo delle ore svolte da ciascun operatore per ognuno dei servizi indicati).

Per le indicazioni operative circa la fatturazione si rinvia a quanto previsto dall'art. 23 del presente contratto.

Ogni attività ulteriore rispetto a quanto non espressamente previsto dall'art. 2 del presente contratto sarà realizzata dall'affidatario previo accordo tra le parti anche ai fini della conseguente rideterminazione del corrispettivo.

ARTICOLO 13

USO DI LOCALI ED ATTREZZATURE

I servizi descritti nel presente contratto sono svolti dall'affidatario presso le strutture di proprietà del Comune di Livorno. I locali e i magazzini assegnati all'affidatario dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'espletamento dei servizi suddetti.

I beni immobili e gli impianti costituenti il patrimonio dei servizi cimiteriali sono concessi in uso a titolo gratuito dal Comune, che ne rimane proprietario, all'affidatario per tutta la durata del presente contratto. Rimangono a carico del Comune tutte le responsabilità, non riconducibili direttamente all'affidatario, di cui al Titolo V della Parte IV ("Bonifica di siti contaminati") del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152.

I beni mobili e le attrezzature utili per il servizio sono concessi in comodato all'affidatario esclusivamente per garantire le prestazioni oggetto del presente contratto. Per la restituzione delle attrezzature in corso di svolgimento del servizio si fa riferimento al disposto dell'art. 1810 del Codice Civile.

Il Comune consegna, altresì, all'affidatario i locali, gli arredi, le attrezzature ed i beni durevoli e di consumo per le operazioni cimiteriali. Di detta consegna viene redatto apposito verbale, in contraddittorio tra le parti, indicante la consistenza, lo stato di conservazione, la tipologia e l'ubicazione dei beni indicati.

Eventuali danni arrecati a tutti i beni menzionati restano a carico dell'affidatario, così come la spesa per eventuali riparazioni, sostituzioni e/o integrazioni degli stessi.

Per ciò che riguarda i mezzi operativi, il Comune di Livorno mette a disposizione quelli attualmente in essere, indicati nell'allegato "C" al presente contratto, e l'affidatario può scegliere di assumerli in comodato gratuito ove li ritenga utili al fine dello svolgimento del servizio; spetta in ogni caso allo stesso affidatario, nell'ambito della propria organizzazione imprenditoriale, dotarsi di attrezzature, materiali e mezzi necessari per assicurare la regolare esecuzione del servizio.

I locali, i magazzini e le attrezzature in uso all'affidatario dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e della A.U.S.L. per l'opportuna sorveglianza e per i controlli del caso, nonché a personale del Comune stesso o ad imprese di loro fiducia per l'esecuzione di interventi programmati di qualsiasi natura.

Alla scadenza del contratto, l'Amministrazione Comunale incaricherà un tecnico di accertare, anche in contraddittorio, che la conduzione sia stata correttamente portata a termine. La verifica servirà ad accertare, sulla base delle indicazioni tecniche, l'eventuale ammontare della somma dovuta a titolo di indennizzo per il deterioramento dei locali e delle attrezzature.

ARTICOLO 14

DOTAZIONI INFORMATICHE

L'affidatario, per una migliore organizzazione del servizio, dovrà garantire:

- 1) la continuità della gestione informatica delle attività svolte, in collaborazione con la Polizia Mortuaria, mediante l'utilizzo del medesimo programma in dotazione alla Direzione Cimiteriale per la condivisione dei dati;
- 2) l'implementazione e l'aggiornamento della banca dati esistente

dei servizi prestati, con specifico riferimento alle operazioni di polizia mortuaria svolte dagli uffici comunali.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI - POLIZZE

L'affidatario assume su di sé ogni responsabilità per qualsiasi danno cagionato al Comune di Livorno e a terzi in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, errori od omissioni commessi durante la gestione del servizio.

A tal fine l'affidatario si impegna a stipulare specifica polizza assicurativa a tutela della responsabilità civile per danni a persone e/o cose (R.C.T.O.) con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e con i seguenti massimali minimi (senza limite aggregato annuo):

- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): €2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (R.C.O.): €1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) unico per sinistro.

L'affidatario attesta dunque di essere in possesso della polizza “ RC Enti Pubblici – Responsabilità civile” n° 255345758 emessa il 30 Settembre 2025, con relativa Appendice di Dichiarazione n° 611611509 del 9 Febbraio 2026, da “Allianz S.p.A.” tramite l'agenzia di “6077 – Livorno Carducci 1920”. Tale polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del presente contratto.

Al termine di ciascuna annualità assicurativa, l'affidatario dovrà presentare alla Responsabile Unica del Progetto una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo della polizza in essere o il relativo pagamento del

premio (quietanze/appendici).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in oggetto, è condizione essenziale di efficacia del contratto: qualora l'affidatario non sia in grado di provarne la sussistenza, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'affidatario, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati dai dipendenti per omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio.

L'affidatario non risponde dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dallo stesso, imputabili direttamente al Comune nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle eventuali imprese cui verranno subappaltati i servizi oggetto del presente contratto da parte dell'affidatario (che ne rimane responsabile per l'applicazione).

ARTICOLO 16

AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO

Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale e mediante la propria organizzazione.

È consentito, tuttavia, l'affidamento in subappalto dei seguenti interventi:

- servizi di manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche (per le opere e le manutenzioni impiantistiche saranno richieste le abilitazioni ai sensi del D.M. 37/2008);
- servizi di manutenzione del verde relativamente a interventi

specialistici che richiedano impiego di mezzi specifici;

- servizi a carattere specialistico quali: servizio di disinfestazione, servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

In ogni caso di acquisizione esterna, l'affidatario si attiene alle previsioni del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, nonché, ove applicabili, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. L'autorizzazione al subappalto è subordinata all'approvazione del Comune di Livorno.

Non è considerato subappalto l'affidamento a terzi delle forniture di materiali in generale.

La società affidataria, al momento della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, ha dichiarato che, in caso di aggiudicazione, intendeva subappaltare le seguenti lavorazioni: “parti di servizi nei limiti previsti all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023”.

La richiesta di subappalto dovrà essere formalizzata dalla società affidataria con apposita istanza, che il Comune di Livorno si riserva di accogliere con atto motivato (la società deve rispettare il citato D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, e la documentazione posta a base d'affidamento).

Con detta richiesta devono indicarsi i nominativi delle imprese subappaltatrici, l'esatto ammontare dei servizi da subappaltare e l'entità del ribasso, che non deve superare i limiti di legge, eventualmente formulato da ciascuna impresa subappaltatrice a favore della società affidataria.

I subappaltatori, per le prestazioni di competenza, dovranno possedere i requisiti previsti dalla documentazione pubblica posta a base del presente affidamento e gli altri requisiti di legge.

In caso di accoglimento della richiesta di subappalto, l'affidatario è obbligato a depositare presso il Comune di Livorno (Responsabile Unica del Progetto Dott.ssa Barbara Cacelli) il contratto (o i contratti) di subappalto, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo (contratti di subappalto che, a pena di nullità assoluta, devono contenere la clausola di cui all'art. 3, nono comma, della Legge 13 Agosto 2010, n° 136; clausola prevista e dovuta anche per qualsiasi altro sub-contratto connesso alle prestazioni oggetto del presente atto) e deve trasmettere alla suddetta Responsabile Unica del Progetto, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ad esso corrisposto, copia delle fatture quietanzate dei pagamenti a sua volta operati a favore del subappaltatore, con indicazione delle ritenute effettuate.

Il Comune di Livorno, ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del D.Lgs. D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'affidatario; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. I subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese hanno la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte del Comune di Livorno. Tale rinuncia dovrà essere espressa nell'ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto. Il Comune di Livorno, in caso di accertato inadempimento dell'affidatario nei confronti dei subappaltatori,

previa trattenuta delle somme sulle spettanze maturate (sempreché tali somme siano state liquidate e non ancora corrisposte), avrà facoltà di pagare direttamente ai subappaltatori le loro spettanze, dietro presentazione di fatture regolarizzate agli effetti I.V.A., accompagnate da relazione che dimostri l'inadempimento del committente (in contraddittorio con l'affidatario, nel rispetto del giusto procedimento amministrativo). In ogni caso, il suddetto inadempimento dell'affidatario, ove accertato, costituisce condizione risolutiva del presente contratto con conseguente segnalazione del fatto all'A.N.A.C..

ARTICOLO 17

SCIOPERO

L'affidatario è a conoscenza che i servizi di cui al presente contratto rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della Legge 12 Giugno 1990, n° 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione, così come delle eventuali modifiche. In particolare, l'affidatario si fa carico degli oneri che attengono all'informazione nei confronti degli utenti, dell'Amministrazione Comunale e di ogni altro soggetto coinvolto nell'ambito dei servizi cimiteriali, ai quali essa è tenuta a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole.

L'affidatario si attiverà per sottoscrivere con le organizzazioni sindacali, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, un accordo per la disciplina dei servizi minimi essenziali. Dovranno in ogni caso essere assicurati l'accoglimento delle salme, l'avvio alla cremazione e l'inumazione.

ARTICOLO 18

CONTESTAZIONI, RISERVE, PENALITÀ ED INADEMPIENZE

Qualsiasi divergenza o contestazione tra l'affidatario ed il Comune di Livorno nell'applicazione del presente contratto non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.

Le riserve debbono essere scritte, in modo specifico ed indicante con precisione le ragioni sulle quali si fondano, a pena di decadenza sul primo atto successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dall'Amministrazione al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità/regolare esecuzione.

L'affidatario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Responsabile Unica del Progetto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni quale che sia la contestazione o la riserva che si manifesti.

A carico dell'affidatario potranno essere applicate specifiche penalità quando sia inadempiente nella gestione del servizio e, in particolare, si renda colpevole di:

- causare ritardi o difficoltà alle cerimonie funebri: €500,00 (euro cinquecento/00) ad evento;
- omessa comunicazione di anomalie/disservizi/segnalazioni dell'utenza: €50,00 (euro cinquanta/00) ad evento;
- mancato taglio erba in aree limitate: €100,00 (euro cento/00) per giornata (calcolata a partire dalla contestazione da parte della Direzione

Cimiteriale Comunale);

- mancata pulizia di limitate aree cimiteriali: €100,00 (euro cento/00) per giornata (calcolata a partire dalla contestazione da parte della Direzione Cimiteriale Comunale);

- comportamenti negligenti e comunque non conformi alla particolare tipologia del servizio e dell'utenza: da €100,00 (euro cento/00) ad €500,00 (euro cinquecento/00);

- non far indossare ai dipendenti la divisa ed il cartellino di riconoscimento: €50,00 (euro cinquanta/00) per un inadempimento non giustificato ed €250,00 (euro duecentocinquanta/00) in caso di ripetuti inadempimenti;

- inosservanza degli obblighi di manutenzione dei mezzi o mancata revisione degli stessi: €250,00 (euro duecentocinquanta/00) a mezzo;

- mancata manutenzione concordata: da €100,00 (euro cento/00) a €250,00 (euro duecentocinquanta/00) per giornata.

Le inadempienze di cui alle penalità sopra enunciate verranno contestate direttamente al Responsabile del Servizio.

All'affidatario potranno essere, inoltre, applicate ulteriori penalità e/o più gravi sanzioni qualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla qualità delle prestazioni, alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare per il servizio prestato, nonché quando, dalle fattispecie di comportamenti inadempienti sopra elencati, ne derivi un disservizio o un danno.

L'Amministrazione contesta formalmente mediante P.E.C. le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la

presentazione di controdeduzioni scritte. Ove non si replichi nei termini previsti o si fornisca elementi di risposta giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale, discrezionalmente valutata dal Comune, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto in caso di gravi inadempienze accertate nei casi elencati all'art. 26.

L'ammontare delle penali sarà decurtato sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

Le penalità non escludono il risarcimento dei danni materiali o di immagine derivanti dal mancato espletamento o espletamento non conforme del servizio.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Sono fatte salve le ragioni dell'affidatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all'Amministrazione.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'affidatario nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle suddette penalità, saranno addebitati all'affidatario anche i maggiori costi conseguenti alle operazioni menzionate.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'affidatario può sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre

all'applicazione della penalità prevista, l'Amministrazione risolverà di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa dell'affidatario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 19

CONTROLLI E VERIFICHE

L'affidatario si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta, sui risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente agli interventi oggetto del presente contratto. Faranno seguito riunioni periodiche/trimestrali congiunte finalizzate alla valutazione dell'andamento del servizio, alla formulazione di proposte e introduzione di eventuali azioni correttive.

Il Comune di Livorno eseguirà verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'affidatario, con particolare riferimento alla qualità degli interventi, alla migliore utilizzazione delle risorse e al livello di raggiungimento degli obiettivi indicati nei piani di intervento.

Il Comune di Livorno e l'affidatario si impegnano, comunque, a promuovere la massima collaborazione nella gestione del servizio, nonché la massima interazione al fine di determinare procedure operative improntate all'efficienza e all'efficacia gestionale.

Lo svolgimento di tutte le attività è improntato al perseguimento dei

seguenti obiettivi:

- a) sicurezza dei servizi intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose nel rispetto delle normative vigenti;
- b) miglioramento dell'efficienza e della continuità dei servizi;
- c) miglioramento e riqualificazione delle aree cimiteriali;
- d) chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni con gli utenti, con particolare attenzione agli aspetti umani in relazione alle modalità di espletamento del servizio.

Ai fini della misurazione del raggiungimento dei suddetti obiettivi si farà riferimento agli "Indicatori di qualità contrattuale", dettagliatamente indicati all'interno dell'allegato "A".

Saranno annualmente previsti e concordati con l'affidatario ulteriori obiettivi, corredati di indicatori di efficienza ed efficacia tali da consentire la concreta rilevazione e la misurabilità dell'effettivo grado di raggiungimento degli stessi.

ARTICOLO 20

COMMISSIONE INTERNA DI CONTROLLO E CONTROLLO ANALOGO

L'Amministrazione Comunale nomina un'apposita Commissione interna di vigilanza e controllo che avrà il compito di verificare il rispetto da parte dell'affidatario di quanto previsto nel presente contratto e allegati, segnalando eventuali inadempienze. Ciò anche al fine di garantire il necessario controllo analogo previsto in materia di affidamenti a società *in house*.

La Commissione provvede, altresì, alla definizione del piano degli obiettivi

annuali.

ARTICOLO 21

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO COLLEGATI ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (L. 190/2012)

Ai fini dell’adozione delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 6 Novembre 2012, n° 190, l'affidatario applica le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione integrate con i modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n° 231.

L'affidatario ha l’obbligo di diffondere ai propri prestatori d’opera e collaboratori la conoscenza della procedura del Comune di Livorno di segnalazione delle condotte illecite delle quali si venga a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (c.d. *whistleblowing*). Per le modalità operative si rinvia al Piano Integrato di Attività e Organizzazione vigente, consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Livorno.

ARTICOLO 22

ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'affidatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 Aprile 2013, n° 62, e dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Livorno” approvato con delibera di Giunta Comunale n°423 del 15 Luglio 2022 (in particolare per ciò che attiene alle norme relative all’accettazione di regali, compensi o altre utilità; agli obblighi di astensione

dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, dei conviventi e dei parenti/affini entro il secondo grado - detto conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali).

La violazione dei suddetti obblighi può comportare la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 25.

ARTICOLO 23

FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Amministrazione comunale erogherà i corrispettivi sulla base di fatture mensili.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 55 del 3 Aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il C.I.G. comunicato dalla stazione appaltante, a pena di non accettazione.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it.

Per effetto della Legge n° 190 del 23 Dicembre 2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario deve riportare nel campo "Esigibilità I.V.A." della fattura elettronica la lettera "S" (scissione pagamenti).

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'affidatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia (in particolare il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 132 del 24 Agosto 2020), comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

Resta fermo quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 in caso di D.U.R.C. negativo.

Nel caso di contestazione da parte del Comune di Livorno per vizio o difformità rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo resteranno sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nel caso in cui, in sede di riscontro, emergessero delle carenze, l'Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto all'affidatario la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Tale richiesta interrompe il termine sopra indicato, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione.

ARTICOLO 24

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n° 136.

In particolare, i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati

a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dall'attivazione dell'ordinativo. L'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione anche le eventuali variazioni relative ai conti correnti ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, l'affidatario è tenuto ad indicare il C.I.G. nelle corrispondenti fatture emesse e nei bonifici effettuati.

L'affidatario e gli eventuali subcontraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n° 136. L'affidatario si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della menzionata Legge.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla R.U.P., all'Amministrazione ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'impresa che svolgerà il singolo subappalto, della notizia dell'inadempimento della stessa agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n° 231/2007, l'Amministrazione provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41 e 66 del suddetto decreto e sulla base degli indici di anomalia di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 25 Settembre 2015, n° 176.

ARTICOLO 25

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto ivi riportato, procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cc, fatta salva ed impregiudicata la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

ARTICOLO 26

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti :

- recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- applicazione nell'anno solare delle penali per un importo complessivo pari al 10% del contratto;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- cessione totale o parziale del contratto;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato;
- mancanza della copertura assicurativa di cui al presente contratto;

- inadempimento nell'applicazione delle leggi in materia di lavoro, salute, sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

- in caso di accertate violazioni della dignità, dei diritti e delle libertà personali degli utenti;

- nel caso in cui l'affidatario ponga in essere frodi verso il Comune; sia cancellato dal Registro delle Imprese; sia dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali; nel caso di autocertificazioni mendaci.

In caso di risoluzione del contratto per uno dei motivi di cui all'articolo presente o per altre ipotesi nelle quali sia configurabile un comportamento doloso o colposo dell'affidatario, sorge in capo al Comune di Livorno il diritto di affidare il servizio a terzi. Al precedente affidatario saranno addebitate le eventuali spese che il Comune sosterrà in aggiunta a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione da parte del nuovo affidatario non esime il precedente dalla responsabilità civile, penale e amministrativa nella quale lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 27

RECESSO

La facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, è attribuita alla sola Amministrazione Comunale per eccezionali evenienze di interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, rientra nel caso menzionato la diversa modalità di gestione del servizio sulla base di scelte d'indirizzo del Consiglio Comunale, adeguatamente motivate in relazione a vantaggi economici e sociali per

l'Amministrazione.

ARTICOLO 28

RICONSEGNA

Alla scadenza del periodo, l'affidatario ha l'obbligo di riconsegna degli immobili, di quanto in essi contenuto e delle attrezzature, in perfetto stato di manutenzione e funzionalità senza alcun onere per il Comune di Livorno.

La riconsegna avverrà previo esperimento di formale contraddittorio attraverso il quale sarà compiuta la verifica delle condizioni generali di quanto da restituire.

La documentazione amministrativa necessaria per la prosecuzione dell'affidamento, cartacea o virtuale, deve essere integralmente riconsegnata al Comune.

ARTICOLO 29

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

A conferma della documentazione in atti al fascicolo, Aldo Iacomelli, con la firma del presente atto, attesta, sotto la propria piena responsabilità, che la società *in house* "A.A.M.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio – Società per Azioni" è tuttora in regola con i contributi INPS e INAIL. In relazione a ciò, Aldo Iacomelli solleva il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità che possa ad esso derivare dall'eventuale mancato assolvimento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali da parte della società affidataria.

ARTICOLO 30

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico della società contraente, che accetta di sostenerle.

ARTICOLO 31

PRIVACY

Il Comune di Livorno si impegna a trattare i dati personali contenuti nel presente contratto secondo le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. A tal fine è stata consegnata, firmata digitalmente dalla società contraente ed è conservata agli atti del fascicolo, l'informativa relativa al trattamento dei dati conferiti.

ARTICOLO 32

DOMICILIO

Ai fini del presente atto l'affidatario elegge domicilio digitale presso la seguente casella di Posta Elettronica Certificata: aamps@postecert.it.

ARTICOLO 33

CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra il committente e l'affidatario dovranno essere preferibilmente definite in via bonaria, altrimenti saranno risolte in sede giudiziaria. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine al contratto, è in via esclusiva quello di Livorno.

Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il T.A.R. Toscana.

ARTICOLO 34

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto e nei suoi allegati, si rinvia:

- alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia di gestione dei servizi cimiteriali;
- a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate;
- al D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36;
- al D.Lgs. 19 Agosto 2016, n° 175;
- al D.Lgs. 23 Dicembre 2022, n° 201.

ARTICOLO 35

MODALITÀ DI STIPULA ED IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata non autenticata, viene perfezionato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36.

L'originale del presente contratto verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno secondo le norme vigenti in materia.

Il presente atto è registrabile in termine fisso ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 26 Aprile 1986, n° 131.

L'imposta di bollo è stata assolta, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, mediante modello F24 “Elide” in data 17 Aprile 2025 protocollo telematico n° 25041708463435933 000001.

ARTICOLO 36

CLAUSOLE VESSATORIE

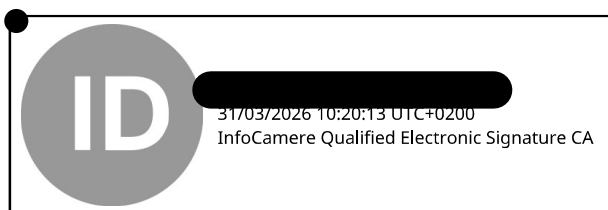
L'affidatario, come sopra rappresentato, approva ed accetta le clausole vessatorie del presente contratto mediante firma unilaterale del documento

che si allega sotto la lettera “G”.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Per l'affidatario

Aldo Iacomelli



Per il Comune di Livorno

Dott.ssa Barbara Cacelli

